

***Blogg*ing e diffamazione: responsabilità dell'amministratore del sito per i commenti dei lettori**

Minasola Marina

La decisione

Blog - Diffamazione - Responsabilità dell'amministratore (C.p., artt. 81, cpv., art. 595 co. 1, 2, 3, Legge, 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13; Legge, 6 agosto 1990, n. 223, art. 30).

Le offese all'altrui reputazione diffuse su un blog rendono configurabile a carico del suo amministratore il reato di diffamazione continuato e aggravato dall'uso del mezzo di pubblicità, dovendosi sempre ritenere costui responsabile dei contenuti accessibili dalla Rete, ivi compresi dei commenti inseriti da altri utenti ed indipendentemente dall'eventuale predisposizione di filtri.

TRIBUNALE DI VARESE, UFFICIO G.I.P. - 8 aprile 2013 (ud. 22 febbraio 2013), n. 116 - BATTARINO, G.u.p.

Il commento

1. L'amministratore di un *blog* attraverso il quale sono stati diffusi messaggi offensivi dell'altrui reputazione è direttamente responsabile del reato di diffamazione aggravato dall'uso del mezzo di pubblicità, anche nel caso in cui la condotta lesiva sia stata posta in essere dagli utenti del sito ed indipendentemente dalla predisposizione di filtri.

Questo, in estrema sintesi, è quanto statuito dalla sentenza n. 116 del 2013 emessa in sede di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Varese, pronuncia che si contraddistingue per la soluzione di inedito rigore cui perviene in materia di responsabilità del *blogger*.

La giovane imputata, ideatrice ed amministratrice di una nota *community* avente ad oggetto libri e scrittura, aveva da tempo avviato una campagna denigratoria nei confronti delle case editrici a pagamento (cc.dd. EAP), consistente nella redazione di appositi elenchi degli editori che, per la pubblicazione, erano soliti richiedere esborsi anche sotto forma di partecipazione ai costi editoriali.

Il sito era quindi divenuto sede di un acceso dibattito tra scrittori esordienti o aspiranti tali, che si era fra l'altro tradotto nell'attribuzione da parte di taluni lettori di una serie di epiteti offensivi alla legale rappresentante e fondatrice di

una delle predette case editrici, della quale erano state altresì diffuse immagini mortificanti e allusive frutto di montaggio. L'editrice, sporta querela nei confronti della *blogger*, si era quindi costituita parte civile nel processo.

Nel caso *de quo* il Giudice ha dovuto prendere in esame l'obiettiva lesività delle richiamate condotte nonché la loro qualificazione e riferibilità soggettiva all'imputata, anche in ragione della natura del mezzo di diffusione.

Sotto il primo profilo il Tribunale varesino ha ritenuto che la semplice inclusione della casa editrice tra le cc.dd. EAP non potesse costituire reato, «*risolvendosi l'espressione in una sintesi opinabile ma non offensiva delle suaccennate forme di partecipazione al costo editoriale*». Allo stesso modo ha giudicato non integranti il reato di diffamazione «*le affermazioni circa la pessima qualità di talune produzioni editoriali*», costituendo queste piuttosto una forte ma legittima espressione del diritto di critica.

Il Giudice lombardo, tuttavia, ha reputato alcuni degli epiteti, immagini ed affermazioni diffuse tramite il *blog* anche dagli utenti "obiettivamente tali" da ledere l'onore ed il decoro della querelante.

Quanto alla qualificazione delle condotte, il Tribunale si è detto consapevole che la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità ha negato l'assimilabilità della comunicazione giornalistica su internet a quella tradizionale, in forza del tenore letterale delle norme in materia¹ e del divieto di analogia *in malam partem* che contraddistingue la materia penale.²

Pur evidenziando la possibilità di pervenire ad una diversa soluzione interpretativa applicando alla disciplina attualmente vigente il criterio storico sistematico, il Giudice ha tuttavia rilevato come in concreto compete all'interprete l'attribuzione della natura di "stampa" al sito *web* sulla base delle sue caratteristiche intrinseche, fenomeniche e formali (come, ad esempio, l'eventuale registrazione). Alla luce di ciò ha negato la natura di mezzo stampa al sito amministrato dall'imputata, difettando questo di carattere informativo, e l'ha qualificato piuttosto come un mero gruppo di discussione su temi di interesse settoriale.

Pertanto il Giudice varesino non ha riconosciuto la responsabilità dell'imputata per omesso controllo *ex art. 57 ss. c.p.*, espressamente riferita ai reati commessi a mezzo stampa. Tuttavia ha compiuto un ulteriore "passo in avanti", giungendo addirittura ad affermare la sussistenza in capo alla *blogger*

¹ In particolare si richiama il testo dell'art. 1 L. 8 febbraio 1948 n. 47 sulla stampa e dell'art. 57 c.p.

² Il giudice varesino richiama in proposito il "*leading case*", sent. G.i.p. Trib. Oristano, 25 maggio 2000, Z. e altra, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, 1405 e Cass. Sez. V, 1 ottobre 2010, Brambilla, in *Guida al dir.*, 2010, 44, 18 ss.

amministratrice del sito di una responsabilità diretta e non mediata dai criteri di cui alle norme richiamate, anche se con riferimento ai contenuti immessi da altri utenti.

All'uopo il Tribunale ha giudicato del tutto indifferente la predisposizione o meno di un sistema di filtri: secondo il Giudice, infatti, nel primo caso i contenuti lesivi dell'altrui onorabilità dovrebbero ritenersi specificamente approvati dal *dominus*, nel secondo, invece, dovrebbero essere ritenuti da questo previamente approvati in modo generico ed incondizionato.

Parimenti irrilevante ai fini della responsabilità penale viene ritenuta nella richiamata pronuncia la clausola di attribuzione esclusiva di responsabilità agli autori dei commenti contenuta nel regolamento dagli stessi approvato, avendo tale regolamento di utilizzazione del sito natura esclusivamente privata.

Pertanto, rigettata l'eccezione di tardività della querela³, il G.u.p. del Tribunale di Varese ha affermato la responsabilità aggravata dell'imputata ex art. 595 co. 3 e la natura continuata del reato (trattandosi di più azioni unite dall'identità di disegno criminoso).

Il riconoscimento dell'aggravante del mezzo di pubblicità e l'affermazione di una responsabilità diretta della *blogger* per i commenti degli utenti, a prescindere dalla predisposizione di filtri, costituiscono gli aspetti maggiormente significativi e meritevoli di approfondimento della pronuncia. Essa, come vedremo, pur ponendosi quanto al primo profilo in linea di stretta continuità con la giurisprudenza dominante, presenta indubbi caratteri di originalità che cercheremo di evidenziare nel corso della trattazione. Dopo aver fatto cenno all'antica questione dell'estendibilità al *blogger* della disciplina dettata per il direttore di un periodico "tradizionale" e al controverso rapporto tra *blogging* e art. 21 Cost., in conclusione del lavoro esamineremo la proposta di riforma in materia di diffamazione attualmente in esame alla Camera, cercando di delineare così alcune prospettive *de jure condendo*.

2. Come cennato, il riconoscimento dell'aggravante dell'utilizzo di «*qualsiasi altro mezzo di pubblicità*» ex art. 595 co. 3 c.p. non costituisce un elemento di novità della pronuncia in esame: la più recente giurisprudenza sia di merito⁴ che di legittimità⁵, infatti, ne ammette pacificamente la configurabilità in

³ Eccezione rigettata in virtù della natura di reato di evento della fattispecie e della conseguente rilevanza del momento di effettiva percezione dell'offesa. Il Tribunale rievoca all'uopo altresì l'esigenza di contemperare in concreto le applicazioni meramente processuali del principio di *favor rei* con la necessità di elevato grado di protezione della vittima.

⁴ *Ex multis*, v. Trib. Oristano, 25 maggio 2000, Z. e altra, con commento di SCOPINARO, *Diffamazione*

tutti i casi in cui l'offesa all'altrui reputazione avvenga mediante immissione di notizie o immagini lesive "in rete".

Secondo la Suprema Corte di Cassazione in tali ipotesi la comunicazione si deve intendere potenzialmente effettuata *erga omnes*, e proprio la particolare diffusività del mezzo renderebbe giustificabile il più severo trattamento sanzionatorio e la *presunzione iuris tantum* di pubblicazione⁶.

La maggior parte degli Autori condivide pienamente tale posizione giurisprudenziale, rilevando come sia «*assolutamente ragionevole (...) che la pubblicazione di un'affermazione su un sito ovvero su una singola pagina web costituisca mezzo di pubblicità (...)*»⁷. Proprio l'inserimento nella Rete di una informazione o valutazione, combinato con l'utilizzo di motori di ricerca, può infatti determinare ulteriori e non previamente quantificabili contatti con l'affermazione diffamatoria.

Altri, invece, hanno evidenziato gli aspetti più problematici dell'estensione della circostanza aggravante in questione alla diffamazione mediante strumenti informatici, ritenendo riduttivo qualificare come "mezzi di pubblicità" anche quelli che risultano destinati al pubblico in senso meramente potenziale ma non necessariamente attuale.

Detto in altri termini, la semplice più elevata potenzialità divulgativa, cioè il dato variabile della consistenza numerica effettiva delle persone raggiunte dal messaggio diffamatorio, non potrebbe secondo questa impostazione fungere di per sé da *discrimen* tra un normale mezzo di comunicazione ed un mezzo di pubblicità: l'estensione numerica degli utenti in grado di raggiungere l'addebito offensivo potrebbe e dovrebbe invece essere valutata esclusivamente ai fini dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di commisurazione della pena *ex art.* 133 c.p., costituendo un indice di maggiore gravità della condotta⁸.

via internet: applicabilità della circostanza aggravante relativa all'uso del mezzo di pubblicità, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, 1410 ss.. In senso conforme cfr. anche Trib. Trani, Sez. dist. Molfetta, 16 maggio 2003, in *Dir. e giust.*, 2003, 83, in *Cass. pen.*, 2003, 3956 ed in *Fam. e dir.*, 2003, 95.

⁵ V. Cass., Sez. V, 25 luglio 2006, Cicino e altro, in *Dir. dell'Internet*, 2007, 2, 165; Id., Sez. V, 17 novembre 2000, Pm in proc. ignoti, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 229.

⁶ MACRILLÒ, *Presunzione iuris tantum di pubblicazione e prova del delitto di diffamazione con il mezzo della rete telematica*, in *Dir. dell'Internet*, 2007, 170 (nota a Cass., sez. V, 25 luglio 2006, Cicino ed altro, in *Dir. dell'Internet*, 2007, 2, 165).

⁷ PARODI, *I reati di ingiuria e diffamazione a mezzo internet*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 884.

⁸ V. SCOPINARO, *Internet e delitti contro l'onore*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 2000, 631 ss.. Secondo l'Autrice potrebbe invece tentarsi una elaborazione della nozione di "mezzo di pubblicità" in chiave sistematica, facendo leva su altre espressioni affini adoperate dal codice penale per richiedere che la condotta incriminata avvenga pubblicamente. Rivestirebbe un ruolo decisivo in tal l'art. 266 c.p. (Istiga-

Nonostante la giurisprudenza largamente dominante tenda ormai a riconoscere sempre e comunque l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 595 co. 3 c.p. alle fattispecie di diffamazione via internet, secondo siffatta impostazione tale criterio non può valere indiscriminatamente per tutte le possibili modalità di comunicazione telematica. Sarebbe dunque opportuno riconoscere l'aggravante in questione solo nei casi in cui il messaggio diffamatorio venisse diffuso tramite un servizio accessibile ad un numero indeterminato di utenti e negarla, al contrario, laddove fosse rivolto a più destinatari determinati⁹.

Sebbene l'orientamento da ultimo citato risulti in astratto preferibile, nel caso di specie la notorietà della *community* gestita dall'imputata, unitamente alla sua generale accessibilità, potevano legittimamente indurre a considerare il *blog* effettivamente destinato al pubblico. Conseguentemente appare corretta la qualificazione come mezzo di pubblicità operata dal G.u.p. di Varese, anche in considerazione della maggiore lesività intrinseca di una condotta diffamatoria perpetrata attraverso un sito quotidianamente frequentato da migliaia di utenti.

Sarebbe stato tuttavia opportuno, alla luce della posizione dottrina da ultimo descritta, un maggior impegno esplicativo del Decidente: sotto tale profilo, infatti, la parte motiva della pronuncia si è risolta nell'acritica affermazione della natura di mezzo di pubblicità del sito, senza alcuna considerazione espressa delle sue specificità.

3. L'aspetto maggiormente innovativo ed invero criticabile della pronuncia del Tribunale di Varese è dato invece proprio dall'affermazione della riferibilità soggettiva all'imputata delle condotte offensive poste in essere dagli utenti del *blog*, a prescindere dalla predisposizione di filtri: secondo il Tribunale, infatti, «*la disponibilità dell'amministrazione del sito Internet rende l'imputata responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti*».

Una simile interpretazione della normativa vigente, laddove venisse accolta dalla giurisprudenza successiva, sarebbe destinata ad incidere fortemente sulla *vexata quaestio* della responsabilità del *blogger* per i contenuti diffamatori veicolati attraverso il proprio sito *web*.

zione di militari a disobbedire alle leggi).

⁹ Ben diverso, infatti, sarebbe il grado di offensività della condotta diffamatoria nel caso in cui, ad esempio, la comunicazione avvenisse mediante *email*, *chatline*, *newsgroup* o appunto tramite *blog*, non potendosi in taluni casi neppure ritenere integrato il requisito della comunicazione a più persone. V. in proposito, *Comm. C.p.*, Marinucci, Dolcini, 2006, II, 4074.

La sentenza in commento, facendo propria una soluzione particolarmente rigoristica, pur negando come visto l'assimilabilità alla stampa dello specifico *blog* oggetto della pronuncia e conseguentemente l'applicabilità dell'art. 57 c.p., ha riconosciuto comunque la responsabilità della sua amministratrice, postulandone aprioristicamente l'adesione ai contenuti lesivi dell'altrui onorabilità inseriti dagli utenti.

Tale statuizione risulta sotto più profili poco convincente. Dalla lettura della pronuncia, infatti, non appare del tutto chiaro il ragionamento logico-giuridico che ha indotto il Tribunale di Varese ad affermare la responsabilità diretta dell'imputata.

Nella sentenza richiamata, infatti, è stata espressamente esclusa una responsabilità per *culpa in vigilando* ex art. 57 c.p. e non si è neppure tentato di affermare una responsabilità a titolo di concorso omissivo nell'altrui reato commissivo o una responsabilità omissiva impropria: anche tale ultima operazione, in ogni caso, sarebbe stata contestabile, difettando in capo al gestore di un *blog* nella legislazione vigente un obbligo giuridico di impedire l'evento e dunque una generale posizione di garanzia.

Invero non si rinviene nella sentenza del G.u.p. del Tribunale di Varese neppure alcun riferimento ad una responsabilità concorsuale commissiva di tipo morale, che pure sarebbe stata in astratto ipotizzabile dimostrando la sussistenza, in capo alla *blogger*, di un dolo di partecipazione particolarmente intenso accompagnato da una oggettiva possibilità di impedire la commissione del reato, oltre che del nesso di causalità tra la stessa condotta e l'evento¹⁰.

Per affermare il concorso dell'imputata nella diffamazione, in altri termini, sarebbe stato necessario dimostrare che costei avesse effettivamente voluto la pubblicazione, che fosse stata esattamente a conoscenza del suo contenuto lesivo e che avesse agito, quindi, con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui.

Il Tribunale, invece, non fa espressamente riferimento ad alcuno dei requisiti strutturali del concorso di persone nel reato ma sembra ricorrere ad una vera e propria *fictio iuris*, considerando le "offese" degli utenti come provenienti direttamente dal *dominus* del sito in quanto da questi sempre e comunque approvate, o in modo specifico (nel caso in cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizionato (nel caso in cui non l'abbia predisposto).

¹⁰ Nesso verificabile alternativamente secondo il criterio condizionalistico o secondo quello, oggi maggiormente adoperato in giurisprudenza, della c.d. causalità agevolatrice o di rinforzo.

Nella sentenza, dunque, non si fa alcun riferimento al reato commesso dagli utenti, autori dei messaggi offensivi, che non sono stati neppure chiamati in giudizio.

La pronuncia sembra inoltre far ricorso ad una presunzione di dolo, fondata sull'idoneità offensiva intrinseca dei contenuti diffusi tramite il sito *web* gestito dall'imputata e sul dato oggettivo della pubblicazione, da cui viene implicitamente ricavata la volontà lesiva della *blogger* senza alcuna particolare indagine sull'effettiva presenza dell'elemento psicologico del reato.

Una simile impostazione della problematica, che parrebbe addirittura configurare un *dolus in re ipsa*, non può essere accettata, posto che per espressa previsione di legge rientra tra i compiti assegnati al giudice di merito l'accertamento dell'esistenza in concreto del dolo e dell'idoneità offensiva delle esternazioni del soggetto attivo¹¹.

Essa, peraltro, appare stridente con il principio di stretta legalità, oltre che con quello di personalità della responsabilità penale contemplato dall'art. 27 Cost. ed inteso sia come divieto di responsabilità per fatto altrui sia nella sua accezione più forte di necessaria responsabilità colpevole: non si tiene infatti in alcuna considerazione il dato di ordine empirico costituito dall'enorme mole di messaggi e commenti contenuti nel *blog*, né la conseguente impossibilità tecnica di un efficace controllo sul loro contenuto.

Assai più condivisibile appare quindi la decisione dell'1° marzo 2008 n. 5 del Tribunale militare di Padova in materia di responsabilità del c.d. *webmaster*¹², ovvero sia del moderatore nei *newsgroup*¹³. Secondo i giudici padovani, infatti, al fine dell'affermazione della responsabilità del *webmaster* non si può prescindere dalla verifica della sua effettiva e consapevole adesione alla condotta qualificante, e pertanto, tenuto conto dell'elevato numero di messaggi da gestire per la pubblicazione nel sito, a questi si può richiedere unicamente un controllo *prima facie* circa la presenza di espressioni immediatamente ed og-

¹¹ Va contestata dunque anche la posizione di quella parte di dottrina che, in armonia con certa giurisprudenza, ha talora sostenuto che il dolo di diffamazione potesse "essere ricostruito attraverso un procedimento di semplificazione probatoria, risalendo presuntivamente dall'obiettivo sussistenza dell'elemento materiale all'esistenza della volontà e consapevolezza sottostanti" cfr. CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, 2000, p. 40.

¹² V. nota di CAPRARO, PINTO, *Forum di discussione on line, diffamazione e responsabilità: che ruolo gioca il webmaster?*, in *Riv. pen.*, 2009, 982 ss.

¹³ Questi, più precisamente, è stato definito dalla giurisprudenza di merito come colui il quale «analizza i messaggi in arrivo e cancella gli interventi non in linea per forma o contenuto con i requisiti essenziali del gruppo (...)», generalmente cristallizzati negli appositi codici di condotta resi noti a tutti i partecipanti ed in particolare nella c.d. *netiquette*. V. Trib. Roma, Sez. I civ., 4 luglio 1998, Banca del Salento S.p.a. c. Pantheon S.r.l e altro, in *Dir. inf. e informatica*, 1998, 811.

gettivamente valutabili come diffamatorie.

In senso analogo si è espressa ancor più di recente la giurisprudenza con riferimento alla responsabilità dell'*internet provider* nel ben noto "caso *Google-Vividown*", relativo alla pubblicazione di un video contenente gravi offese rivolte ad un minore affetto dalla sindrome di *Down*. Sia il Tribunale di Milano in primo grado¹⁴ che successivamente la Corte d'Appello¹⁵ hanno reputato non configurabile il reato di diffamazione a carico degli amministratori e gestori della *Google Italy* s.r.l., della *Google Inc.* e del responsabile del progetto *Google Video*. Secondo i Giudici, infatti, il gestore o proprietario di un sito *web* qualificabile come *content provider* non è titolare di alcuna posizione di garanzia. La legge infatti non pone a suo carico un obbligo di controllo preventivo dell'immensabile serie di dati che circolano attraverso il *server*; né tale obbligo potrebbe essere ricavato *altronde* (come ad esempio dagli artt. 57 e 57 bis c.p. in materia di stampa) senza incorrere in un'evidente violazione del divieto di analogia *in malam partem*. Pertanto, non essendo gravato da alcun obbligo di attivazione, il *provider* non può ritenersi responsabile di concorso omissivo nel reato ex art. 40 c.p.v. c.p.. In modo assai convincente, fra l'altro, la Corte d'Appello - confermando quanto statuito sul punto dal primo giudice - ha negato la possibilità effettiva e concreta di esercitare un pieno ed efficace controllo sulla massa dei video caricati da terzi, ed al contempo ha evidenziato, in una prospettiva costituzionalmente orientata, come l'attribuzione di dovere-potere di verifica preventiva e la conseguente imposizione di un filtro preventivo all'*internet provider* "potrebbe finire per collidere contro forme di libera manifestazione del pensiero" e alterare la funzionalità del *web*. Ad ulteriore sostegno della propria posizione i Giudici d'Appello hanno in proposito aggiunto come, tenendo a mente l'art. 15 del d.lgs 70 del 2003, la relazione al Parlamento Europeo in merito alla responsabilità giuridica degli intermediari Internet dell' 8 giugno del 2000 addirittura vieti «...agli Stati membri di imporre agli intermediari Internet l'obbligo generale di controllare le informazioni che si trasmettano o si archiviano ovvero l'obbligo generale di cercare attivamente fatti o circostanze atte a indicare il perseguimento di attività illegali¹⁶».

¹⁴ Trib. Milano, sez. IV, 12 aprile 2010, D. e altro, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 4-5, II, p. 328 ss.

¹⁵ Corte d'App. Milano, sez. I, 27 febbraio 2013, D. e altro, in *Danno e resp.*, 2013, 5, p. 554 ss.

¹⁶ Va comunque notato, per completezza, che nel caso di specie il Tribunale di Milano in primo grado aveva affermato la responsabilità penale degli imputati per trattamento illecito di dati personali ex art. 167 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il Decidente, pur negando la sussistenza in capo al *provider* di un obbligo di richiedere il consenso al trattamento dei dati personali direttamente all'interessato, aveva

In sintesi, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Varese appare tanto innovativa quanto contestabile: essa per la prima volta afferma la responsabilità diretta dell'amministratrice di un blog per contenuti immessi da altri utenti, senza far ricorso ai criteri di cui all'art. 57 c.p. ed indipendentemente dalla predisposizione di filtri.

Al fine di comprendere l'originalità dell'iter motivazionale seguito in tale pronuncia dal Giudice lombardo appare opportuno ripercorrere brevemente i termini del dibattito fino ad oggi registratosi nella materia in oggetto.

4. Com'è noto il reato di diffamazione è a "forma libera", sicché è ormai pacifico che nessun ostacolo di ordine giuridico si frappone alla sussunzione nell'ambito della fattispecie astratta di cui all'art. 595 c.p. di una condotta offensiva posta in essere mediante una delle moderne tipologie di comunicazione¹⁷.

Una delle questioni che con riferimento agli illeciti commessi per via telematica ha dato luogo alle più ampie divergenze interpretative in dottrina ed in giurisprudenza, invece, è stata quella della assimilabilità dei contenuti della Rete alle nozioni di stampa o stampato, soprattutto al fine di valutare l'applicabilità della normativa di cui agli artt. 57 e ss. c.p. alle figure degli internet *provider*, dei *webmaster* ed appunto dei *blogger*.

Fino alla pronuncia del Tribunale di Varese in commento, infatti, i tentativi di affermare una responsabilità delle richiamate figure per le condotte illecite poste in essere dagli utenti si sono per lo più incentrati sulla possibilità di riconoscere la sussistenza in capo ad esse di un obbligo di vigilanza analogo a quello previsto per il direttore di un periodico.

infatti ritenuto che un generico richiamo all'interno delle condizioni generali di servizio non fosse idoneo ad integrare l'informativa richiesta dall'art. 13 del cod. privacy circa le prescrizioni normative concernenti il trattamento dei dati sensibili di quanti vengono raffigurati nel sito. Tale condanna tuttavia è stata riformata nel successivo grado di giudizio dalla Corte d'appello che ha assolto gli imputati "perché il fatto non sussiste". Sul caso "*Google-Vividown*" si vedano Trib. Milano, sez. IV, 12 aprile 2010, D. e altro, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 4-5, II, p. 328 ss. con nota di MANNA, *La prima affermazione a livello giurisprudenziale della responsabilità penale dell'internet provider: spunti di riflessione tra diritto e tecnica* in *Giur. cost.*, 2010, 2, p. 1840 ss. Cfr. anche MANNA, *I soggetti in posizione di garanzia*, in *Dir. dell'inf. e dell'infor.*, 2010, 6, p. 779 ss. Si veda altresì Corte d'App. Milano, sez. I, 27 febbraio 2013, D. e altro, con nota di PIERGALLINI, *Responsabilità dell'internet service provider (isp) per il reato di trattamento illecito di dati personali*, in *Danno e resp.*, 2013, 5, p. 554 ss. e RICCIO, *Google/Vividown: leading case o abbaglio giurisprudenziale?*, in *Vita notarile*, 2013, 2, p. 609 ss.

¹⁷ Per un approfondimento delle tematiche connesse alla diffamazione in generale si veda TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, 2005, 1, 105; SIRACUSANO, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. Pen.*, 1993, vol. VII, p. 32 ss. Per quanto concerne invece le peculiarità connesse all'utilizzo dello strumento telematico v. PICA, voce *Internet* (voce), in *Dig. Pen.*, Agg., 2004, pp. 425, 483.

Ai sensi dell'art. 57 c.p., nel testo modificato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127, il direttore o il vice-direttore del periodico che abbiano omesso di esercitare su di esso il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione venissero commessi reati sono responsabili a titolo di colpa, fatta comunque salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso. Tale responsabilità, nel caso di stampa non periodica, è estesa dal successivo art. 57-*bis* all'editore se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, laddove a non essere indicato o imputabile fosse altresì l'editore. Si tratta in entrambi i casi, dunque, di una responsabilità suppletiva e sussidiaria.

Analizzando la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, sul punto da tempo pressoché costante¹⁸, occorre chiarire che la responsabilità delle figure professionali richiamate può considerarsi di natura colposa, per reato proprio e a condotta oggettivamente e soggettivamente omissiva. Essa si fonda sulla posizione apicale riconosciuta al direttore ed al vicedirettore del periodico, e dunque sull'obbligo di controllo, sul potere di censura e sulla facoltà di sostituzione che ne derivano.

Nonostante la manualistica tradizionale inquadri tale responsabilità entro l'ambito della c.d. responsabilità oggettiva o di posizione, l'introduzione dell'inciso "a titolo di colpa" nel disposto dell'art. 57 c.p.¹⁹ induce a propendere per il riconoscimento della sua natura strutturalmente colposa²⁰. Tuttavia, anche laddove si ritenesse tale inciso idoneo ad influire soltanto sulla disciplina e non sulla sua natura della responsabilità in questione, il principio di personalità della responsabilità penale *ex art. 27 Cost.* importerebbe comunque la necessità di accertare la "rimproverabilità" soggettiva di tutti e ciascuno

¹⁸ V. Cass., Sez. V, 7 luglio 1981, Cingoli, in *Cass. pen.*, 1983, 640, e, nello stesso senso, Id., Sez. V, 13 febbraio 1985, Criscuoli, *ivi*, 1986, 1275.

¹⁹ Ciò in forza della novella operata dal legislatore del '58 in accoglimento delle indicazioni contenute nella ben nota sentenza interpretativa di rigetto della Consulta n. 3 del 1956.

²⁰ Cfr. GROSSO, *Responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa*, 1969, p. 85 ss.; PAGLIARO, *La responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa periodica secondo il nuovo testo dell'art. 57 c.p.*, in *Scritti De Marsico*, II, 1960, p. 241 ss., ove per la prima volta viene formulata la c.d. "teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito", strutturalmente distinta dalla responsabilità colposa. Pienamente condivisibile appare anche la considerazione secondo cui l'importanza della professione giornalistica ed il suo riconoscimento giuridico impongono la necessità di tener conto della sfera di rischio consentito nel normale esercizio delle funzioni di direttore o vicedirettore di un periodico, sicché una responsabilità per omesso controllo sarà ascrivibile a tali figure soltanto tenuto conto di tutte le circostanze concrete caratterizzanti la fattispecie, come ad esempio il rilievo tipografico dato alla notizia o la specificità delle competenze richieste per valutarne il contenuto diffamatorio (cfr. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, 2003, p. 332, 333).

degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie (cc.dd. elementi significativi)²¹.

Il tipo di illecito disciplinato, sebbene come è stato correttamente rilevato sia contraddistinto da un nesso di “accessorietà genetica” con quello commesso dall’autore della pubblicazione²², pare peraltro integrare un titolo autonomo di reato e non una fattispecie concorsuale²³.

Ebbene, l’orientamento giurisprudenziale dominante esclude, in virtù del divieto di interpretazione analogica *in malam partem*, l’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 57 e 57-bis c.p. alle fattispecie poste in essere a mezzo internet, riconoscendo l’assoluta eterogeneità della Rete rispetto agli altri mezzi di comunicazione²⁴.

Tuttavia secondo altro orientamento, invero minoritario e alquanto risalente²⁵, sarebbe possibile pervenire ad una diversa soluzione interpretativa facendo ricorso al criterio storico sistematico piuttosto che ad una interpretazione letterale della disciplina dettata in materia di stampa. Una attenta disamina dei lavori preparatori posti in essere dall’Assemblea Costituente nella sua attività di legislazione ordinaria, come rilevato anche dal Tribunale di Varese nella pronuncia in commento, potrebbe infatti consentire di risalire alla *mens legis*,

²¹ V. all’uopo la fondamentale pronuncia Corte cost., n. 364 del 1988, confermata dalla successiva giurisprudenza della stessa Corte e da quella di legittimità. Più in generale sull’interpretazione costituzionalmente orientata della responsabilità obiettiva v. MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, 3° ed., 2009, pp. 72 ss.; PADOVANI, STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, 2006, p. 94 ss.

²² V. ROMANO, *Comm. sist. C.p.*, I, 2004, p. 618.

²³ Pur essendo stata ormai superata la c.d. concezione unitaria del reato concorsuale secondo cui non sarebbe possibile ammettere un concorso a titolo di colpa in un reato a struttura dolosa (teoria in passato autorevolmente sostenuta dall’Antolisei), depongono comunque in favore della tesi autonomistica sia il tenore letterale dell’art. 57 c.p. (che fa espressamente salve le ipotesi di concorso), sia il successivo art. 58 bis (che estende l’effetto della querela presentata contro il direttore anche all’autore della pubblicazione ma non prevede l’ipotesi opposta) sia le amnistie reiteratamente concesse dal legislatore. In tal senso v. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale*, 2011, p. 965.

²⁴ Si richiama in proposito anche Cass. Sez. V, 1 ottobre 2010, Brambilla, in *Guida al dir.*, 2010, 44, 18 ss., con nota di PISA, *Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 457 ss.; Id., Sez. III, 10 marzo 2009, Donvito, in *Dir. e giur.*, 2009, 1, 75 ss. con nota di CATALANO, *Ai forum di discussione in internet non è applicabile la disciplina sulla stampa: una sentenza della Corte di Cassazione*, in *Dir. e giur.*, 2009, 75 ss. In quest’ultima pronuncia gli Ermellini sono giunti alla conclusione che mentre alla pubblicazione *online* di notizie o di raccolta di articoli già apparsi su altri giornali la legge sulla stampa si applica in via analogica, ciò non è possibile né per i forum né per i *blog*: i messaggi di posta elettronica scambiati nell’ambito di una *mailing list*, invece, vanno assimilati alla tradizionale corrispondenza epistolare. La questione, ancora oggi come si vede non pienamente superata, è tutt’altro che recente: si veda in proposito ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dir. inf.*, 1998.

²⁵ V. in proposito CAMMARATA, *Regole vecchie per un mondo nuovo*, in *www.interlex.it*, 1998.

overosia alla volontà del legislatore di prevedere una disciplina idonea a consentire di tener conto degli ineluttabili progressi della meccanica, della fisica e della chimica. In tal senso potrebbe leggersi la sostituzione della definizione di «*stampa*» come «*impressione con mezzi meccanici*», contenuta nell'originario progetto di legge, con quella assai più duttile di «*riproduzioni (...) comunque ottenute con mezzi meccanici o chimico-fisici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione*».

Sempre in quest'ottica, secondo il Giudice lombardo, anche la L. 7 marzo 2001, n. 62 che ha incluso nella nozione di "prodotto editoriale" quello realizzato su supporto informatico, lungi dall'integrare una "rilettura" della legge sulla stampa del '48 costituirebbe piuttosto uno sviluppo coerente «*con un concetto di stampa idoneo ab origine a ricomprendere la sopravvenienza dei quotidiani o periodici su Internet*».

Con riferimento specifico ai coordinatori dei *blog*, un'interpretazione assai diversa da quella tradizionale è stata anche fornita nel 2006 in un'ormai celebre pronuncia del Tribunale di Aosta²⁶, che ha sancito la possibilità di assimilare la figura del gestore di tali siti a quella di direttore di una testata giornalistica. Secondo la richiamata sentenza, infatti, «*il gestore di un blog ha il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare [gli scritti] offensivi*».

L'equiparazione affermata dal Giudice valdostano, ad ogni modo, ha immediatamente suscitato aspre critiche da parte della dottrina che, sostenendo l'incongruenza di una simile soluzione, ha messo in luce le differenze strutturali intercorrenti tra le testate giornalistiche vere e proprie ed il *blog*: le prime si caratterizzano per la professionalità degli operatori e per la natura imprenditoriale, il secondo invece può di norma essere commentato da altri e tenuto in forma anonima. Meglio sarebbe allora, secondo questi Autori, procedere a siffatta parificazione solo dopo aver verificato la finalità divulgativa del sito ed il suo far ricorso al criterio di veridicità²⁷.

²⁶ Trib. Aosta, 26 maggio 2006, Mancini, n. 553, *www.penale.it*. Tra le numerose note alla sentenza si segnalano GALDIERI, FALETTI, *Giornalismo, diffamazione e blogging*, in *Dir. dell'internet*, 2006, 489 ss. Il primo Autore si sofferma sui vecchi e nuovi problemi interpretativi posti dai delitti informatici e sull'applicabilità degli artt. 595 e 596-bis c.p. alle ipotesi di diffamazione realizzate attraverso un *blog*, la seconda Autrice invece dà conto della giurisprudenza statunitense in tema di estensione al *blogger* del *journalist's privilege* e di commenti diffamatori pubblicati anonimamente, proseguendo con una breve panoramica della giurisprudenza europea e in particolare francese.

²⁷ V. BICO, SORGATO, *Diffamazione: aspetti pratici e nuove problematiche*, 2007, p. 252, 253; VIOLA, *La diffamazione on line non segue automaticamente i principi della normativa sulla stampa*, in *Studium Iuris*, 2009, 689 (nota a Trib. Modica, 8 maggio 2008, Ruta). In senso fortemente critico nei confronti

La soluzione adottata dal Tribunale di Aosta, pur avendo suscitato una notevole attenzione tra gli interpreti, è rimasta dunque alquanto isolata in giurisprudenza: l'art. 57 c.p. non è stato infatti di norma ritenuto applicabile né ai responsabili di periodici *on line* né, *a fortiori*, ai gestori di *blog* o agli utenti dei *social networks*, sia perché si è esclusa la riconducibilità delle moderne forme di pubblicazione al concetto classico di "stampa periodica" (difettando il requisito della riproduzione tipografica), sia in virtù della frequente impossibilità tecnica di procedere ad un efficace controllo preventivo sul loro contenuto.

Tale approccio appare ancora oggi quello preferibile, consentendo esso soltanto il pieno rispetto del principio di legalità: l'estensione dell'ambito applicativo della ricordata disciplina sembra ipotizzabile soltanto nell'eventualità di un espresso intervento in tal senso del legislatore.

A sostegno di tale impostazione appare possibile addurre un ulteriore argomento di ordine, per così dire, "teleologico": il legislatore, infatti, ha già sentito in passato l'esigenza di intervenire espressamente al fine di estendere all'ipotesi di diffamazione commessa tramite trasmissioni radiofoniche o televisive l'aggravante complessa prevista dall'art. 13 della legge sulla stampa²⁸.

In proposito occorre rilevare che è stato di recente assegnato all'esame della Commissione Giustizia del Senato un d.d.l., presentato su iniziativa del senatore Turrisi, ribattezzato dalla cronaca giornalistica come "ammazza-*blog*". Il disegno di legge contempla l'introduzione, entro l'ambito del più volte menzionato art. 57 c.p., di un nuovo comma in base al quale la ricordata disciplina della responsabilità del direttore e vice-direttore di un periodico tradizionale si applicherà «(..)anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

Laddove il d.d.l. giungesse ad approvazione, all'obbligo di controllo preventi-

dell'estensione al *blogger* della disciplina prevista dall'art. 57 c.p. cfr. anche SALVADORI, *I presupposti della responsabilità penale del blogger per gli scritti offensivi pubblicati su blog da lui gestito*, in *Giur. mer.*, 2007, 1069 ss. (nota a Trib. Aosta, 1 giugno 2006, Mancini).

²⁸ V. art. 30 della Legge, 6 agosto 1990, n. 223 (c.d. legge Mammi).

vo già previsto in capo al direttore di un periodico ed esteso anche ai *blogger* si affiancherebbe un obbligo di controllo successivo, che di fatto si tradurrebbe in un vero e proprio potere censorio *ex post* il cui esercizio, non è difficile immaginarlo, potrebbe essere in concreto condizionato dal timore di incorrere in pesanti sanzioni di natura penale ed extrapenale.

È evidente come simili considerazioni di politica criminale dovranno essere effettuate in sede di esame parlamentare. Ad ogni modo è chiaro che iniziative siffatte confermano la non opportunità, *de jure condito*, di procedere ad un'interpretazione volta ad estendere alla Rete in genere la disciplina dettata per il direttore responsabile di un periodico tradizionale, risultando a tal fine necessario un apposito intervento del potere politico.

Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza del Tribunale di Varese non appare pienamente convincente. Se nella pronuncia in commento si giunge ad affermare una responsabilità diretta dell'imputata, non mediata dai criteri di cui agli artt. 57 e ss. c.p., la ragione sembra risiedere unicamente nelle caratteristiche intrinseche, fenomeniche e formali del sito dalla stessa gestito. Il G.u.p. non ha escluso in astratto, come avrebbe invece dovuto, la possibilità di pervenire ad un'assimilazione per via interpretativa della comunicazione giornalistica su internet a quella tradizionale: soltanto l'assenza nello specifico *blog* amministrato dall'imputata delle caratteristiche di informazione ascrivibili alla "stampa" gli ha impedito infatti di ricomprenderlo nella relativa nozione.

5. Come si è avuto modo di cennare, l'attribuzione al *blogger* di un generale potere-dovere censorio potrebbe comportare un'ingiustificata compressione dell'altrui libertà di manifestazione del pensiero, solennemente riconosciuta e tutelata dall'art. 21 della Carta.

Internet, strumento democratico per eccellenza che consente ad ogni individuo di essere contemporaneamente autore e fruitore di messaggi, costituisce oggi il mezzo più accessibile attraverso cui esercitare tale libertà: *blog* e *social networks* sono ormai diventati luogo elettivo di scambio di idee, opinioni nonché (com'è noto) strumento di partecipazione politica, e vengono pertanto spesso erroneamente percepiti da larga parte dell'opinione pubblica come spazi intangibili.

Ciò alimenta la diffidenza verso uno strumento che certamente, proprio per la sua generale accessibilità, in assenza di opportuni controlli è atto ad amplificare le tradizionali problematiche connesse ai mezzi di comunicazione di massa.

Tuttavia non bisogna cedere nel facile errore di considerare i destinatari di addebiti offensivi tramite esso diffusi del tutto privi di tutela: rimangono assolutamente ferme, in tali casi, sia la responsabilità personale e diretta dell'autore di scritti o disegni offensivi dell'altrui reputazione sia l'eventuale responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti (come appunto il *blogger*, il *webmaster*, il direttore di un periodico *on line* o il *provider*) il cui comportamento risulti caratterizzato dalla coscienza e volontà di partecipare con esso alla commissione del reato.

Risulta per tali ragioni certamente sdrammatizzabile il c.d. problema della "anarchia della Rete".

Bisogna comunque rammentare che la questione dell'applicabilità delle scriminanti del diritto di cronaca, critica e satira alla diffamazione a mezzo internet è stato per lo più risolto da dottrina e giurisprudenza in senso positivo: le peculiarità di tale mezzo di diffusione dell'informazione, infatti, non sono state ritenute tali da farne escludere l'operatività, pur imponendo ovviamente dei correttivi.

Le maggiori difficoltà ermeneutiche hanno riguardato la configurabilità del diritto di cronaca come scriminante nel caso di condotte diffamatorie poste in essere nella Rete. Tralasciando l'ipotesi degli articoli riportati nelle testate *on line*, in cui autori degli scritti sono di norma giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti negli appositi albi, nell'ambito della comunicazione telematica le informazioni provengono il più delle volte da fonti "non qualificate".

In virtù di questa caratteristica del *web 2.0* si è talora sostenuta la non applicabilità della scriminante *de quo*, considerata tipica dell'esercizio dell'attività giornalistica, alle fattispecie poste in essere per il suo tramite. A tali conclusioni questa parte di interpreti è giunta facendo leva sulle più evidenti differenze tra l'attività di informazione svolta da un giornalista e quella svolta da un privato (ad esempio su un *social network* o su un *blog*): soltanto la prima è di regola improntata ad uno scopo di lucro, è contraddistinta dall'autorevolezza della fonte o è mossa da una finalità di tipo pubblicistico²⁹.

In quest'ottica nel caso di messaggi offensivi dell'altrui reputazione diffusi per via telematica si è ritenuta al più invocabile la scriminante del diritto di critica, desumibile pur sempre dall'art. 21 Cost.³⁰.

Secondo altra preferibile dottrina³¹, confermata peraltro dalla giurisprudenza

²⁹ BICO, SORGATO, *Diffamazione: aspetti pratici e nuove problematiche*, cit., 201.

³⁰ Trib. Roma, Sez. I civ., 4 luglio 1998, Banca del Salento S.p.a. c. Pantheon S.r.l e altro, in *Dir. inf. e informatica*, 1998, 811.

³¹ PERON, *La diffamazione tramite mass media*, 2006, p. 107.

più recente³², è invece riduttivo configurare il diritto di cronaca come una prerogativa esclusiva del giornalista: esso, più coerentemente, deve ritenersi esistente in tutti i casi in cui una notizia appaia in un mezzo di comunicazione di massa. La circostanza che l'autore sia o meno un giornalista è dunque assolutamente irrilevante, posto che «*la libertà di manifestazione del pensiero e quella di stampa non sono due diverse libertà, da cui promanano autonomi diritti, ma si tratta del medesimo diritto di libertà che si atteggia nella sua dimensione sostanziale ed in quella strumentale*»³³.

In ogni caso la libertà di espressione non può mai certamente essere esercitata in dispregio di altri beni giuridici primari quali l'onore e la reputazione altrui, sicché anche nella Rete il diritto di cronaca e quello di critica avranno valore scriminante soltanto nel caso in cui siano esercitati nel rispetto dei limiti ad essi inerenti della verità, pertinenza e continenza³⁴. Sotto tale profilo la sentenza del Tribunale di Varese appare pienamente condivisibile, in quanto pur affermando l'obiettiva lesività di talune esternazioni la nega per altre giudicate non travalicanti il diritto di critica.

6. La materia della «*diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione*» è stata fatta oggetto nell'ultimo decennio di numerosi disegni di legge volti a ridisegnarne i confini e a disciplinare in modo esplicito la realtà, ormai non più trascurabile, della diffamazione a mezzo internet.

I progetti di riforma depositati in Parlamento a partire dalla XIII legislatura, ispirati talora da istanze libertarie talaltra di tipo conservatore-repressivo, sono stati tanto numerosi quanto contraddittori, sì da meritarsi la definizione, da parte di un insigne studioso del diritto penale quale Angelo Carmona, di «*prove di maquillage*»³⁵.

³² Cass., Sez. V, 01 luglio 2008, P.C. in proc. Alberti, in *Dir. informatica*, 2008, 6, 808, in *Cass. pen.*, 2008; in *Guida dir.*, 2008, 40, 87, secondo cui il diritto di cronaca e di critica spettano «*ad ogni individuo uti civis e non solo ai giornalisti o a chi svolge professionalmente attività di informazione*».

³³ POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, 1998, p. 99.

³⁴ In questo senso si è espressa con rara chiarezza la Corte di Cassazione, affermando che la «*rilevanza sociale, verità obiettiva e continenza esigono rispetto anche da chi diffonde via internet una notizia pur non essendo giornalista; solo l'esistenza di tali presupposti, infatti, attribuisce efficacia scriminante ai diritti di cronaca e critica da chiunque e con qualsiasi mezzo esercitati. (...) anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni, tutelato dall'art. 21 cost., che, per essere legittimo, deve essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di critica*». cfr. Cass., Sez. V, 01 luglio 2008, P.C. in proc. Alberti, in *Dir. informatica*, 2008, 6, 808; in *Cass. pen.*, 2008; in *Guida al diritto*, 2008, 40, 87.

³⁵ CARMONA, *La diffamazione a mezzo internet: prove di maquillage (nella XIII legislatura)*, in *Riv. trim. di dir. pen. dell'econ.*, 2001, 620, 640 (Relazione al Convegno su "Internet e legge penale", Empoli, 24

Il dibattito politico, reso ancora più acceso in questi mesi dal c.d. “caso Sallusti” balzato agli onori della cronaca, si è incentrato principalmente sulla necessità o meno di mantenere una pena detentiva per l’offesa da parte di un giornalista all’altrui reputazione, nonché sulla responsabilità per *culpa in vigilando* del direttore responsabile.³⁶ Le varie proposte si sono rivelate sotto tale profilo per lo più concordi nell’abbracciare l’idea di un diritto penale minimale, che debba fungere cioè, in questa materia più che mai, come *extrema ratio*.³⁷

All’uopo merita particolare considerazione il nuovo testo della proposta di legge n. 925 relativo alla diffamazione a mezzo stampa (meglio noto come ddl Costa-Verini), in esame alla Camera dal 5 agosto 2013 dopo il via libera della Commissione Giustizia³⁸.

Il provvedimento si segnala ai nostri fini soprattutto per l’espressa considerazione del *web* come luogo di diffusione degli addebiti offensivi, ma di notevole importanza risultano altresì l’esclusione della pena detentiva, l’incremento dell’ammontare delle pene pecuniarie e la nuova disciplina degli obblighi di rettifica.

Il testo anzitutto arreca profonde modifiche alla legge sulla stampa, estendendone finalmente l’ambito di applicazione sia alle testate giornalistiche *on line* registrate sia a quelle radiotelevisive.

Il ddl procede poi ad una revisione della disciplina della rettifica già dettata per i quotidiani e i periodici ed alla introduzione di una specifica disciplina

novembre 2000). Per una panoramica completa dei diversi disegni di legge vedi anche STEA, *La diffamazione a mezzo internet*, cit., 1258, 1259, CULTRERA, *Diffamazione, Internet e libertà di stampa*, 2006, p. 103, 111 e PERON, *La diffamazione tramite mass media*, cit., p. 96, 101.

³⁶ Da ultimo anche i giudici di Strasburgo hanno reputato la previsione di una pena detentiva per il giornalista, salvo che in casi eccezionali, idonea ad integrare una violazione dell’art. 10 CEDU. Cfr. Corte eur. dir. uomo, sez. II, 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia, in www.giurisprudenzapenale.com.

³⁷ Si veda in proposito MANNA, *Problemi vecchi e nuovi in tema di diffamazione a mezzo stampa*, in *Questa riv.*, 2012, 64, 3, p. 989 ss. L’Autore (prendendo spunto dal libro di FUMO, *La diffamazione mediatica*, 2012) pone particolare attenzione proprio sull’opportunità di una riforma del sistema sanzionatorio in materia di delitti contro l’onore. Rilevata l’inadeguatezza della pena detentiva, il Prof. Manna evidenzia i limiti insiti nella proposta di ridurre la tutela nei reati *de quibus* entro l’ambito del binomio rettifica-replica, rimedio considerato “*sproporzionato per difetto*”. Parallelamente, pur reputando potenzialmente adeguato per l’ingiuria e la diffamazione il rimedio risarcitorio, contesta l’idea di una depenalizzazione della diffamazione commessa a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblica diffusione. In una prospettiva sia di prevenzione generale che speciale, l’Illustre Autore richiama un disegno di legge in materia elaborato in seno all’Unione delle Camere Penali e pone l’accento sull’opportunità di utilizzare come sanzione principale quella interdittiva, eventualmente affiancandola ad un meccanismo risarcitorio concepito come “*alternativa alla c.d. poena criminalis*”.

³⁸ V. www.camera.it

della stessa nell'ambito delle testate giornalistiche *on line*, delle trasmissioni televisive o radiofoniche e della stampa non periodica. L'obbligo di rettifica tempestiva, che deve comunque essere pubblicata senza commento, graverà sul direttore o comunque sul soggetto responsabile della pubblicazione, ma laddove costui rimanesse inerte di essa potrà avvalersi anche l'autore dell'offesa.

Nella determinazione del danno risarcibile derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, invece, il provvedimento stabilisce che il giudice terrà conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica. L'azione risarcitoria sarà soggetta ad un termine di prescrizione biennale.

Ai sensi del nuovo testo dell'art. 13 della L. 47, 48, la diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisione non sarà più sanzionata con la reclusione ma con la sola multa da 5.000 a 10.000 euro, ovvero con la multa da 20.000 a 60.000 euro se l'offesa consisterà nell'attribuzione di un fatto determinato falso la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza delle sua falsità. In entrambe le ipotesi conseguirà alla condanna la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e, nel caso di recidiva con nuovo delitto non colposo della stessa indole, l'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Inoltre con la sentenza di condanna il giudice disporrà la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

Dunque, diversamente da quanto dispone l'attuale testo dell'art. 595 c.p. co. 3, la diffamazione a mezzo stampa non risulterà più equiparata *quoad poenam* a quella realizzata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico³⁹.

Non sarà tuttavia punibile l'autore dell'offesa che abbia provveduto alla rettifica secondo quanto previsto dalla legge.

Per ciò che riguarda specificatamente le modifiche al codice penale occorre segnalare in primo luogo la sostituzione del vecchio art. 57 c.p. (reati commessi col mezzo della stampa periodica), che viene adesso riferito anche ai reati commessi con il mezzo della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione: il direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano, del pe-

³⁹ Ipotesi per le quali la disciplina vigente fissa oggi la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o nella multa non inferiore ad euro 516.

riodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché delle testate giornalistiche *on line* regolarmente registrate presso i tribunali risponderà dei delitti commessi tramite tali mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

In luogo della responsabilità “a titolo di colpa”, dunque, viene opportunamente precisato nel disegno di legge il nesso di causalità che deve intercorrere tra la violazione dei doveri di vigilanza ed il reato commesso. Viene comunque eliminata per tali figure la pena accessoria dell’interdizione della professione di giornalista e resa possibile la delega delle funzioni di vigilanza ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgerle⁴⁰.

Sia con riferimento alla diffamazione che all’ingiuria il disegno di legge contiene poi un espresso riferimento alla comunicazione telematica, e prevede l’eliminazione della pena della reclusione contemplando quale unica sanzione quella della multa.

La pena stabilita per la diffamazione (multa da 3.000 a 10.000 euro o, in caso di attribuzione di un fatto determinato, fino a euro 15.000) è aumentata della metà nell’ipotesi in cui l’offesa sia arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità, per via telematica o in atto pubblico. Quanto agli effetti, dunque, la diffamazione a mezzo internet viene assimilata pienamente ed in modo espresso dal legislatore a quella arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità, ponendosi fine alle lunghe incertezze in merito.

Modifiche vengono infine apportate anche al codice di procedura penale, ed in particolare all’art. 427 c.p.p.: il testo, infatti, introduce la previsione della condanna del querelante alle spese e ai danni, oltre che ad una eventuale sanzione pecuniaria, nel caso di temerarietà della querela. Viene inoltre modificato l’art. 200 c.p.p., con l’estensione della disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

⁴⁰ Il disegno di legge supera dunque l’assai contestabile posizione assunta fino ad oggi dalla giurisprudenza di legittimità che, abbracciando una interpretazione di particolare rigore, non ha riconosciuto efficacia scusante alle difficoltà organizzative o alla delega di funzioni conferita ad esempio al redattore capo di edizioni locali (cfr. Cass., Sez. V, 2 agosto 2007, Marchesini ed altro, in *Mass. Uff.*, Id., Sez. V, 11 novembre 2009, Bianchi e altri, in *Mass. Uff.*, e, nello stesso senso, Id., Sez. V, 2 dicembre 2004, Graldi, in *Giur. it.*, 2005, 8, 1703 ss.). Per una posizione duramente critica verso tale atteggiamento giurisprudenziale di chiusura nei confronti dello strumento della delega di funzioni e sulla tendenza ad identificare la prova della colpa del direttore responsabile con quella della coscienza e volontarietà dell’omissione di controllo v. DI MINO, *Responsabilità penale del direttore del giornale ed “esigibilità” del controllo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 7, p. 885 ss. (nota a Cass., Sez. V, 14 agosto 2008, in *Cass. pen.*).

Tale progetto di riforma costituisce indubbiamente un significativo passo in avanti nella disciplina dei delitti contro l'onore, ma continua a presentare alcune criticità.

Sicuramente va accolta con favore l'eliminazione della pena detentiva nei reati *de quibus*, perfettamente coerente con la più volte evocata idea di un diritto penale minimale.

Parimenti apprezzabile sotto il profilo della ragionevolezza, intesa come necessità di non trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente eguali, risulta l'equiparazione delle testate giornalistiche *on line* registrate a quelle tradizionali, con la correlativa estensione dell'ambito applicativo della legge sulla stampa: è oggi un dato di comune esperienza, infatti, che quando si parla di "stampa" non si fa più esclusivo riferimento al giornale incorporato su di un supporto cartaceo, risultando ormai numerose le testate diffuse anche o solo in versione telematica.

Com'è stato correttamente rilevato in dottrina i giornali *on line*, pur avendo in comune con le altre pubblicazioni telematiche la tipica conformazione del documento ipertestuale, se ne differenziano per l'essere il prodotto di un'organizzazione di forze umane non dissimile da quella dei tradizionali periodici, organizzazione composta essenzialmente da un direttore responsabile, un editore, un curatore delle pagine *html* e da almeno un autore materiale degli articoli, nonché sorretta da una struttura imprenditoriale di gestione intellettuale ed economica del prodotto editoriale¹¹.

Anche in ragione delle forti spinte operate in tal senso dall'opinione pubblica, rimangono invece tuttora estranei all'ambito applicativo della legge sulla stampa i *blog* ed i *social networks*: in seguito all'approvazione della riformulazione degli emendamenti in precedenza apportati al disegno di legge in parola, sono stati infatti espunti i riferimenti ai "siti informatici" in genere ed a quelli "aventi natura editoriale". Questa scelta appare tuttavia condivisibile soltanto nei casi in cui tali strumenti siano adoperati da privati senza finalità informativa e senza far capo, neppure mediatamente, ad una testata tradizionale o *on line* regolarmente registrata.

Un giudizio positivo, infine, può esprimersi sia in riferimento al citato inasprimento delle sanzioni pecuniarie (con il correlativo presumibile incremento dell'efficacia deterrente delle stesse) sia all'esplicita considerazione della comunicazione telematica nell'ambito degli artt. 594 e 595 c.p.

¹¹ SCOPINARO, *Diffamazione via internet: applicabilità della circostanza aggravante relativa all'uso del mezzo di pubblicità*, cit. p. 1417.

Permangono tuttavia svariati aspetti di insoddisfazione, non essendo stati superati neppure da tale ultimo progetto di riforma i profili problematici già rilevati dalla dottrina più accorta con riferimento ai precedenti disegni di legge⁴².

Ci si può ancora chiedere, ad esempio, quale sia il «surplus di efficacia deterrente» della multa rispetto al risarcimento danni azionabile in sede civile: l'opzione legislativa pare infatti realizzare in via occulta una «depenalizzazione di fatto», conservando la qualificazione penalistica ai soli fini di orientamento culturale e per consentire la risarcibilità del danno non patrimoniale.

Tuttora contestabile appare poi il ruolo centrale attribuito alla rettifica, che nella sostanza costituisce una «tecnica di degradazione» dell'illecito penale in civile. Essa ha una funzione di salvaguardia tardiva della reputazione, mentre certamente non le si potrà riconoscere né una funzione retributiva, né riconciliativa né, tantomeno, preventiva (comportando essa al contrario il pericolo di neutralizzare la potenzialità deterrente della norma penale). Peraltro dubbia risulta la sua concreta efficacia riparatoria nel caso in cui l'offesa all'altrui reputazione sia avvenuta in violazione non tanto del dovere di verità quanto dei limiti dell'interesse pubblico o della continenza. Utilizzando come *tertium comparationis* la disciplina delle condotte riparatorie previste nell'ambito della competenza penale del giudice di pace dall'art. 35, d.lgs. 274 del 2000, poi, tuttora valide sono le perplessità già evocate in dottrina sotto il profilo della ragionevolezza-uguaglianza⁴³.

Per ciò che riguarda specificatamente la diffamazione a mezzo internet, il legislatore ha ancora una volta del tutto ignorato le problematiche specifiche inerenti le peculiarità di questo straordinario mezzo di comunicazione, quali ad esempio la necessità di rielaborare i criteri della presenza-assenza della persona offesa e la necessità di prevedere meccanismi idonei a garantire la reale identificazione degli utenti-autori dei messaggi diffamatori.

Non convince appieno neppure l'equiparazione *tout court* ai fini del trattamento sanzionatorio della comunicazione telematica a qualsiasi altro mezzo

⁴² Vedi le critiche rivolte al d.l. n. 3176, approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre del 2004 e ripresentato con minime variazioni anche nelle due legislature successive, da TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, cit. pp. 83, 105.

⁴³ Mentre le forme di riparazione previste dalla disciplina relativa alle competenze penali del Giudice di Pace si caratterizzano per la personalità e volontarietà della prestazione, l'integrità almeno tendenziale della riparazione e la discrezionalità giudiziale nella declaratoria di estinzione del reato, la rettifica concepita nella riforma opera invece su richiesta della persona offesa, determina una riparazione parziale ed è configurata come una causa di non punibilità ad effetto automatico, realizzando un meccanismo para-premiale. v. TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, *ibidem*.

di pubblicità, non essendosi minimamente presa in considerazione la verifica dei potenziali fruitori del messaggio offensivo.

L'obbligo di rettifica nel caso di giornali *on line*, peraltro, si sarebbe dovuto per coerenza affiancare alla previsione di un obbligo di rimozione dell'articolo diffamatorio (eventualmente estendibile anche ai motori di ricerca) per evitare il protrarsi nel tempo dell'effetto lesivo.

Del tutto carente nel progetto, infine, è un'espressa considerazione del problema oggetto della presente trattazione, ovvero quello inerente la responsabilità del *blogger* per le offese all'altrui reputazione poste in essere dagli utenti del sito da lui gestito.

In conclusione può dirsi, sotto tale ultimo profilo, che sarebbe auspicabile *de jure condendo* ad avviso di chi scrive l'estensione al *blogger* degli obblighi previsti in capo al *provider* dall'art. 17 comma 2 del ben noto decreto legislativo sul commercio elettronico 70 del 2003, ovvero l'obbligo di denuncia ed il divieto di anonimato⁴⁴.

Si noti in proposito che l'obbligo di denuncia grava sul *provider* anche nei casi in cui sia soltanto presunto lo svolgimento di un'attività illecita attraverso il servizio da lui offerto, persino laddove la segnalazione in merito provenisse da un privato. Quanto al divieto di anonimato, qualora il soggetto obbligato non dovesse essere in grado di individuare l'autore dell'illecito «*potrebbe essere considerato responsabile per aver permesso e agevolato l'anonimato*» e, conseguentemente, per aver determinato l'impossibilità di individuare il sog-

⁴⁴ Con il primo si intende l'obbligo del *provider* di informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione. Con il secondo, invece, quello di fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei propri servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. La delibera n. 467 del 2000 del Consiglio dell'AGCOM ha posto anche in capo dei titolari di *Internet points* l'obbligo di attendere alla identificazione degli utilizzatori dei terminali, esso però non comporta un parallelo obbligo di conoscenza o controllo delle comunicazioni inviate. Sul punto v. commento a Cass., Sez. IV, 11 febbraio 2009, Ricci e altro, in *Mass. Uff.*; GAROFOLI, *Manuale di diritto penale*, cit. p. 1256 ss. Con riferimento più specifico alla posizione del gestore di un *forum*, invece, cfr. VIGNUDELLI, *Il gestore del forum: spunti su identificazione dell'utente, anonimato e (ir)responsabilità*, in *Il dir. dell'informazione e dell'informatica*, 2011, p. 107 ss. Deve però notarsi come in realtà il registro dei c.d. *files di log*, obbligatorio in virtù dell'art. 6 del codice di deontologia e di buona condotta dei servizi telematici, debba essere detenuto dall'*internet provider* per un periodo di tempo troppo limitato per risultare realmente efficace sotto il profilo probatorio, sicché anche in tal senso sarebbe opportuno un intervento del legislatore. Cfr. MACRILLÒ, *Presunzione iuris tantum di pubblicazione e prova del delitto di diffamazione con il mezzo della rete telematica*, cit. p. 173.

getto che lo ha commesso.⁴⁵

Solo in via suppletiva o sussidiaria inoltre, analogamente a quanto dispone l'art. 57-*bis* c.p. per l'editore o lo stampatore, si reputerebbe opportuna la previsione di una autonoma responsabilità del gestore del sito laddove l'autore della pubblicazione restasse ignoto o non fosse imputabile.

Un simile intervento del legislatore consentirebbe di rispondere all'esigenza, largamente avvertita in caso di commissione di reati per via telematica, di comminare una pena ed un eventuale obbligo risarcitorio anche nei casi in cui fosse impossibile procedere all'individuazione dell'autore diretto della condotta lesiva a causa dall'anonimato generalmente garantito dalla Rete.

Ad ogni modo, fuori dalle ipotesi di concorso, una responsabilità per *culpa in vigilando* del *blogger* per gli illeciti posti in essere dagli utenti del sito dovrebbe essere riconosciuta soltanto in presenza di una apposita norma incriminatrice e sempreché venisse accertato che, attraverso una condotta diligente, questi avrebbe potuto prevedere ed impedire l'evento, tenuto conto di tutte le circostanze fattuali del caso. Dovrebbe dunque essere sempre tenuta in debita considerazione la mole di contenuti immessi nel sito dagli utenti e l'eventuale predisposizione di filtri, potendosi accertare solo così la "rimproverabilità" di tutti gli elementi significativi della fattispecie.

Proprio sotto tale profilo la statuizione di condanna cui perviene la pronuncia del Tribunale di Varese oggetto del presente commento non risulta affatto condivisibile. Come si è cercato di evidenziare il suo contenuto è in astratto apprezzabile soltanto per l'affermazione della configurabilità dell'aggravante del mezzo di pubblicità (in ragione della notorietà del sito) e per l'esclusione di una responsabilità della *blogger ex art. 57 c.p.*, mentre a dir poco ardita va reputata l'affermazione di una responsabilità diretta dell'imputata e la postulata generale riconducibilità soggettiva alla stessa delle offese immesse nel sito da altri utenti.

Non rimane dunque che auspicarsi che la giurisprudenza successiva, prestando maggior attenzione al principio di legalità, si disallinei della citata pronuncia e che il legislatore provveda quanto prima a colmare i vuoti normativi presenti in *subiecta materia*, ponendo così fine alle incertezze ermeneutiche che troppo spesso ancora oggi si traducono in orientamenti giurisprudenziali ondivaghi ed in pronunce contraddittorie.

⁴⁵ STEA, *La diffamazione a mezzo internet*, in *Riv. pen.*, 2008, 1256.

ARCHIVIO PENALE 2013, n. 3